



ALLEGATO B

Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui agli articoli 9 e 9-bis del D.L. n. 137/2020

Premessa.

L'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020 prevede **l'esenzione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020** concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati **nell'Allegato 1** al medesimo decreto legge, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nel predetto Allegato sono inclusi codici ATECO relativi ad attività che hanno già beneficiato dell'esenzione della seconda rata IMU 2020 (ad esempio, alberghi, altre attività del settore turistico, cinema e teatri) e pertanto la stessa norma precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 78 del D.L. n. 104/2020.

Il successivo articolo 9-bis prevede invece che **l'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020** si applica anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati **nell'Allegato 2**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate, alla data del 26 novembre 2020, con specifiche ordinanze del Ministro della salute. Anche in questo caso la norma di esenzione precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 78 del D.L. n. 104/2020. L'articolo 9-bis in esame recepisce, in sede di conversione del D.L. n. 137/2020, quanto di fatto già previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 149/2020.

Pertanto, mentre l'esenzione di cui all'articolo 9 si riferisce agli immobili ovunque ubicati, soggetti a IMU, quella indicata dall'articolo 9-bis fa riferimento agli immobili situati nelle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (individuate con ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020) e delle Regioni Abruzzo, Campania e Toscana

(individuate con ordinanze del Ministro della salute del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020)¹.

L'importo complessivamente stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020 è di complessivi 202,8 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per la quota IMU spettante allo Stato e 167,8 milioni di euro per la quota IMU spettante ai comuni. Tale importo include anche quanto previsto dalle modifiche apportate dal D.L. n. 149/2020 e dalla relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies del D.L. n. 137/2020 che evidenzia i maggiori oneri relativi per l'estensione dell'esenzione relativa alle attività economiche di cui all'Allegato 2 alle zone rosse individuate successivamente al D.L. n. 149/2020.

Per il ristoro del minor gettito dei comuni si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui la presente nota costituisce parte integrante. In tale sede si provvede al riparto di **48.169.410 euro**, importo determinato secondo la procedura di seguito indicata.

Riparto del fondo.

Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).

Si rileva che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

Sono stati parimenti esclusi gli immobili delle categorie economiche rientranti negli Allegati 1 e 2 ma che hanno già beneficiato dell'esenzione della seconda rata IMU 2020 in base a quanto previsto dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 e il cui ristoro ai comuni è stato già assicurato per effetto del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020.

Nei casi in cui l'analisi si fonda sui dati di gettito 2019, sono stati considerati sia il gettito IMU che quello relativo alla TASI per tenere conto che dal 2020, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI è incluso nell'IMU.

¹ Con le predette ordinanze anche la Provincia autonoma di Bolzano era rientrata nella zona ad alto contagio ma gli immobili ivi ubicati non sono considerati ai fini del riparto in esame visto che nei territori della stessa Provincia l'IMU è sostituita dall'imposta provinciale IMI.

La metodologia utilizzata per definire il ristoro si basa su una verifica dell'effettiva riduzione di gettito subita dai comuni per effetto dell'esenzione in esame, operata con l'utilizzo di due differenti metodi.

Metodo 1- Confronto sulla base di dati di gettito F24 (metodo G)

Trattandosi di un'esenzione limitata alla seconda rata IMU per l'anno 2020 sono stati in primo luogo considerati i dati di gettito IMU relativi ai soggetti rientranti nei codici ATECO indicati negli Allegati 1 e 2 al D.L. n. 137/2020. In particolare, per ciascun soggetto e con riferimento al gettito da questi versato in ciascun comune, è stato effettuato un confronto tra l'importo versato a titolo di seconda rata e quello versato a titolo di prima rata per l'anno 2020.

Per i soggetti con codice ATECO di cui all'Allegato 1 il confronto è stato operato per il complessivo gettito IMU versato mentre per i soggetti con codice ATECO di cui all'Allegato 2 si considera solo il gettito versato nei comuni rientranti nelle zone ad alto contagio.

L'agevolazione spetta solo qualora vi sia coincidenza tra soggetto passivo IMU dell'immobile e gestore dell'attività ivi esercitata. Si ritiene quindi di imputare come effetto dell'esenzione l'eventuale differenza negativa (valutata su ciascun comune) risultante dal confronto sopra indicato atteso che la prima rata doveva essere regolarmente versata². Qualora non si riscontri una differenza negativa si assume che il soggetto in questione non abbia tutti i requisiti previsti dalla legge per fruire dell'esenzione.

La metodologia in esame è integrata prudenzialmente con i seguenti correttivi:

- a) Nell'ipotesi in cui non risulti per il contribuente potenzialmente agevolato alcun versamento nell'anno 2020 si imputa come perdita il 50% del gettito versato per l'anno 2019.
- b) E' stato inoltre applicato un controllo di "coerenza" tra il gettito versato da tali soggetti a titolo di prima rata 2020 e il 50% dell'importo versato per l'anno 2019 al fine di scongiurare possibili effetti correlati ad un parziale inadempimento nel 2020 a causa della crisi economica in corso. Qualora il versamento effettivo della prima rata 2020 non risulti "coerente"³ con quello dell'anno precedente, il confronto tra i dati di gettito viene operato tra la seconda rata 2020 e il 50% dell'importo versato nel 2019, e attribuendo all'agevolazione in esame sempre l'eventuale differenza negativa.

² Si ricorda che dall'analisi sono stati esclusi i soggetti del comparto turistico e i soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale che hanno beneficiato dell'esenzione della prima e/o della seconda rata 2020 secondo quanto previsto dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020.

³ Il controllo effettuato considera "non coerente" il versamento della prima rata 2020 qualora si discosti negativamente per più del 20% dalla metà dell'importo versato per il 2019. Nell'ipotesi in cui il versamento della prima rata 2020 sia superiore anche per più del 20%, sarà sempre considerato come "coerente".

In ragione dell'applicazione di questo primo metodo, l'importo di minor gettito che si attribuisce all'esenzione in esame, per la sola quota IMU spettante ai comuni, risulta pari a **34.528.631 euro**, includendo gli effetti sia dell'Allegato 1 che dell'Allegato 2.

Metodo 2- Confronto tra l'importo teoricamente dovuto e l'importo versato (metodo C)

Questo secondo metodo si basa sul confronto tra l'importo teorico dovuto a titolo di seconda rata 2020 e l'importo effettivamente versato. L'importo dovuto è stimato su base catastale (base dati anno 2018, ultimo disponibile) per ciascun comune in relazione a ogni contribuente con codice ATECO rientrante negli Allegati 1 e 2. La stima è stata effettuata in base ai seguenti criteri:

- Sono stati in primo luogo abbinati i soggetti presenti nella banca dati immobiliare (con codice ATECO rientrante negli Allegati 1 e 2) con i contribuenti che hanno effettuato versamenti IMU.
- Per i fabbricati produttivi (categoria D) il confronto ha considerato il gettito dello specifico codice tributo (3930) relativo alla maggiorazione comunale, ove deliberata⁴.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (PNF) l'analisi catasto/versamenti ha riguardato tutti gli immobili risultanti negli archivi catastali. Qualora tali soggetti (PNF) abbiano presentato la dichiarazione IMU ENC (Enti non commerciali), usufruendo quindi già di un'esenzione totale o parziale per i propri immobili, si riporta per essi la stima della eventuale perdita effettuata con il metodo G basato sulla mera differenza del gettito versato.
- Per i soggetti passivi persone fisiche (PF) l'analisi viene effettuata escludendo gli immobili ad uso abitativo che si assumono estranei all'attività d'impresa esercitata.
- Viene quindi confrontato il gettito versato a titolo di seconda rata IMU 2020 con l'importo teorico dovuto attribuendo l'eventuale differenza negativa all'esenzione in esame. Per le persone fisiche il gettito versato, al netto di quello relativo ai fabbricati D, viene imputato, fino a capienza, agli immobili a uso abitativo, esclusi come detto dal calcolo della perdita di gettito. Sull'eventuale quota di gettito restante si calcola la perdita relativa all'esenzione come differenza rispetto alla quota teoricamente dovuta.
- Nell'ipotesi in cui il gettito versato a titolo di seconda rata sia superiore all'importo teoricamente dovuto su base catastale si riporta per tali contribuenti come stima della perdita da ristorare quella eventualmente risultante dal metodo del gettito (G).
- Analogamente per i soggetti non abbinati (catasto/versamenti) si considera prudenzialmente la stima sul gettito, se non trovati in catasto, ovvero la stima da catasto se non risulta alcun versamento IMU effettuato.

All'esito di tale procedura l'importo della perdita di gettito derivante dal confronto con l'imposta teorica catastale risulta pari a **46.554.754 euro**, includendo gli effetti sia dell'Allegato 1 che dell'Allegato 2.

⁴ Per i fabbricati produttivi di categoria D il gettito pari all'aliquota del 7,6 per mille spetta allo Stato. I comuni possono deliberare una maggiorazione nella misura massima del 3 per mille.

Determinazione dell'importo da ristorare.

I due criteri di valutazione ex post della perdita di gettito effettivamente subita dai comuni conducono a risultati inferiori rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020 ritenendo che la condizione prevista della coincidenza tra il soggetto passivo IMU e il soggetto gestore dell'attività economica abbia ridotto la portata dell'agevolazione in misura maggiore rispetto a quanto preventivato.

Al fine di procedere al ristoro della perdita di gettito IMU ai comuni interessati si rileva che il metodo basato sul confronto tra importo teorico catastale e gettito versato (metodo C) determina una perdita maggiore rispetto al mero confronto basato sui dati di gettito.

A titolo prudenziale si considera il valore massimo della perdita riscontrata per ciascun comune applicando i due metodi al fine di sterilizzare possibili, sia pure residuali, incongruenze dovute a recenti variazioni catastali rispetto alla base dati utilizzata.

Tenuto conto di tali assunzioni e azzerando gli importi di valore minimo⁵, si determina un ristoro complessivo pari a **48.169.410 euro**, riportando nell'allegato A la relativa distribuzione per comune. Eventuali integrazioni, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, potranno essere considerate previa puntuale ricognizione delle maggiori esigenze dovute all'impatto dell'esenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis del D.L. n. 137/2020.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.

⁵ E' stata considerata una soglia di ristoro complessivo pari a 50 euro per comune al di sotto della quale non si attribuisce alcun contributo assumendo che tali importi di valore minimo sono imputabili a meri scostamenti del gettito versato piuttosto che all'esenzione in esame.